



COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTRO
COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)

INDICE

DESCRIZIONE

Art. 1 - Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) -
testamento biologico. Finalità.

Art.2 – Definizioni.

Art.3 – Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – testamento biologico o DAT.

Art.4 – Caratteristiche del Registro.

Art. 5 – Modalità di deposito e di iscrizione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario –
testamento biologico o DAT.

Art. 6 – Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel registro.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. de.

ART. 1 – Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) - testamento biologico. Finalità.

Il Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) - testamento biologico con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso un fiduciario, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT, la data di compilazione e il soggetto presso il quale tale documento è depositato.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si intende:

- *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – testamento biologico o DAT*: la dichiarazione, resa di propria spontanea volontà, da parte di un cittadino italiano, comunitario o straniero, contenente la manifestazione di volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti medici in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza o una situazione di incapacità della persona, che siano dichiaratamente permanenti ed irreversibili.
- *Dichiarante*: colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;
- *Fiduciario*: la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;
- *Depositario*: è la persona presso la quale è conservata la DAT; può essere il notaio rogante, il fiduciario, il Comune di residenza, o una terza persona individuata dal dichiarante;
- *Dichiarazione*: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale colui che sottoscrive una DAT dà atto di averla compilata e depositata presso un notaio, un fiduciario o un depositario;
- *Registro dei testamenti biologici*: il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante.

ART. 3 – Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – testamento biologico o DAT

La dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T) deve essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del medesimo; può essere altresì depositata presso il notaio rogante oppure può essere consegnata ad un fiduciario o ad un depositario.

Il dichiarante può anche nominare un fiduciario supplente.

Il Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nella *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – testamento biologico o DAT* e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.

ART. 4 – Caratteristiche del Registro

Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il dichiarante dà atto di avere depositato il proprio Testamento biologico presso un notaio, presso il fiduciario, presso il Comune contestualmente alla richiesta di registrazione, o presso una terza persona, individuata quale depositario.

Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.

La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione al Comune della dichiarazione.

La dichiarazione può essere consegnata all'ufficio preposto direttamente dal cittadino oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato la *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – testamento biologico o DAT*.

Nella dichiarazione devono essere indicati il nome, cognome e indirizzo del notaio, il nome e cognome e indirizzo del fiduciario e quello della persona depositaria della DAT, qualora diversa dal notaio rogante o dal fiduciario.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.

ART. 5 – Modalità di deposito e di iscrizione della Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – testamento biologico o DAT

Per consegnare personalmente la dichiarazione, la persona interessata deve prendere un appuntamento anche telefonico con il funzionario incaricato.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata personalmente dal dichiarante.

Qualora la *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – testamento biologico o DAT* sia redatto da un notaio, il Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal rogante

Il Registro riporta il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, il nome e indirizzo del notaio rogante, se presente, quello del fiduciario e dell'eventuale sostituto del fiduciario, la data della dichiarazione, la data di registrazione, i dati relativi al luogo di deposito (indirizzo del notaio, fiduciario o altro depositario), l'elenco dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato.

L'ufficio competente provvederà a rendere disponibile sul proprio sito Internet un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati necessari per l'iscrizione nel Registro.

ART. 6 – Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.

Il registro non è pubblico.

Il dichiarante potrà prendere visione delle proprie informazioni in ogni momento. Possono prendere altresì visione delle informazioni contenute nel registro- relative allo specifico dichiarante -, e se indicati dal dichiarante nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante.